

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 D.LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di San Giorgio Bigarello

Il Comune di Porto Mantovano

Il Comune di Castelbelforte

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale, nell'intero territorio costituito dalla presente convenzione e comprende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale ed ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle comunque delegate, così come previsto dalla Legge Quadro n. 65/86 e dalla Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6.

Gli Enti Associati, compresi nella Provincia di Mantova e tra loro territorialmente contigui, con la presente Convenzione stabiliscono di associarsi per la gestione delle attività di Polizia Locale attraverso i propri Servizi che a tale scopo verranno identificati quale **"Corpo di Polizia Locale Intercomunale MANTOVA NORD"**.

Il Comune di San Giorgio Bigarello è individuato quale Ente capo convenzione ai fini del coordinamento delle attività da svolgersi in modo associato e quale sede delle riunioni della prevista Conferenza dei Sindaci, per cui la sede centrale delle attività associate viene stabilita presso gli uffici della Polizia Locale del Comune di San Giorgio Bigarello.

Art. 2 – Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di realizzare l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate uniformando, fatte salve le specificità di ciascun Ente, comportamenti e metodologie di intervento della Polizia Locale.

La gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale, prevede l'utilizzo prioritario del personale dei singoli Enti presso l'Ente di appartenenza, ma prevede altresì attività di supporto agli altri Enti convenzionati o attività sovracomunali concordate in sede di conferenza dei Sindaci.

Gli Enti associati riconoscono che l'organizzazione operativa del servizio è affidata al Comandante del **"Corpo di Polizia Locale Intercomunale MANTOVA NORD"**, in attuazione delle direttive della Conferenza dei Sindaci e dal Sindaco competente territorialmente.

I servizi associati programmati e quelli necessari per motivi di urgenza e/o emergenza verranno immediatamente eseguiti come da disposizioni del Comandante del Corpo, ogni qual volta l'urgenza e/o emergenza sia tale da rendere impossibile gli accordi anzidetti o sia dettata dall'esigenza di impedire la dispersione di prove sia in ambito penale che amministrativo, oppure per impedire ulteriori conseguenze dalla reiterazione o prosecuzione di atti e comportamenti pericolosi o criminosi, nonché al verificarsi di gravi sinistri o eventi naturali che comportino l'immediato pericolo per la pubblica e privata incolumità.

La gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale prevede l'utilizzo del personale tra i comuni aderenti alla presente convenzione per lo svolgimento coordinato del servizio di vigilanza nell'ambito dell'orario di servizio, ai sensi degli articoli 30 e 33 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART.3 - Personale assegnato al Corpo

Il servizio oggetto della presente convenzione è svolto dagli agenti di Polizia Locale dei Comuni convenzionati i quali sono legittimati ad operare su tutto il territorio dei Comuni stessi secondo necessità ed autonomia senza vincolo di provenienza. Il trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio dei singoli operatori addetti al servizio convenzionato di Polizia Locale (stipendio tabellare, indennità di comparto, salario anzianità, retribuzione di posizione, buoni pasto, indennità di turno, produttività ecc...) sarà disciplinato e erogato dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza in base alle norme del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni/EE.LL e della rispettiva contrattazione integrativa decentrata.

Le politiche relative alla modifica della struttura organizzativa del "Servizio associato di Polizia Municipale" (assunzioni -mobilità -riduzioni/incrementi orari) saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci con la collaborazione del Responsabile del Servizio di P.L. Tutte le attività comportanti il riconoscimento di trattamento economico accessorio, con particolare riferimento agli istituti contrattuali della turnazione, della reperibilità, dello straordinario e degli obiettivi di performance (inclusi i progetti di potenziamento finanziati ai sensi dell'art. 208 CDS), costituiscono materia di concertazione in sede di conferenza dei sindaci e sono recepite nei rispettivi Piani della Performance e previste nella contrattazione decentrata dell'Ente di appartenenza.

Art. 4 – Priorità dei servizi da realizzare in forma associata

Ferma restando l'inderogabilità di espletamento dei compiti affidati dalla legge agli organi di Polizia Locale e l'inderogabilità dell'obbligo di intervento in casi di urgenza e considerando i servizi esercitati in forma individuale presso i singoli Enti da ciascun addetto al servizio, gli Enti associati riconoscono la preminenza, nell'ambito dei servizi dedotti in convenzione, del servizio di Polizia Stradale e Pubblica Sicurezza in considerazione della necessità di intervenire con azioni tese a vigilare sulla circolazione stradale e sulle condizioni di sicurezza dei cittadini.

Art. 5 – Ambito territoriale - Attrezzature

Il servizio associato di Polizia Locale è svolto all'interno del territorio degli Enti convenzionati.

Il personale di Polizia Locale opera in tale ambito nello svolgimento dei compiti assegnati, rimanendo nel ruolo organico dell'Ente di appartenenza e mantenendo tutte le qualifiche ed i profili professionali posseduti. Nell'esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende funzionalmente dal Sindaco del territorio sul quale si trova ad operare. I mezzi, gli strumenti e quant'altro in dotazione ai servizi di Polizia Locale degli Enti aderenti alla convenzione, rimangono di proprietà dei singoli Enti e sono a disposizione del servizio convenzionato per tutta la durata dello stesso.

Art. 6 – Proventi delle sanzioni

I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione, indipendentemente dall'appartenenza degli accertatori.

Art. 7 – Durata – Recesso

La presente convenzione ha la durata di anni cinque decorrenti dalla sua sottoscrizione e può essere rinnovata previa conforme deliberazione assunta dagli Enti convenzionati.

Le proposte di modificazione della presente convenzione sono deliberate dai Consigli degli Enti aderenti, su proposta della conferenza dei Sindaci.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Ogni Ente può recedere dagli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, dandone comunicazione scritta al capo convenzione almeno sei mesi prima.

Gli Enti associati, con apposita deliberazione consiliare, possono, in qualsiasi momento, decidere consensualmente lo scioglimento del vincolo associativo.

Art. 8 – Conferenza dei Sindaci

La conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati ed ha il compito di dettare direttive ed indirizzi in ordine alle attività di P.L. associate, di verificarne l'andamento e disporre quanto è necessario per migliorarne la funzionalità oltre a proporre eventuali modifiche alla convenzione.

La conferenza dei Sindaci è convocata dal legale rappresentante dell'Ente capofila, che la presiede, ogni qualvolta ritenuto necessario.

Le convocazioni sono effettuate con modalità telematica.

Le adunanze sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei membri.

Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti.

Alle sedute della Conferenza assiste, senza diritto di voto, il Comandante del Servizio che provvede alla redazione di un verbale sintetico delle riunioni e si fa carico della trasmissione dello stesso a tutti gli Enti convenzionati.

Art. 9 – Comando integrato

La direzione del Servizio svolto in forma associata compete al Comandante del Servizio di Polizia Locale a ciò designato dalla Conferenza dei Sindaci e nominato dal legale rappresentante dell'Ente capofila.

Il provvedimento di nomina del Responsabile del Servizio indica la retribuzione di posizione da riconoscere allo stesso, commisurata, previa pesatura del Nucleo di Valutazione dell'ente capofila, in conformità di quanto previsto dal CCNL (Comparto Regioni ed Enti Locali). Nel medesimo provvedimento viene quantificata la percentuale della retribuzione di risultato spettante, nei limiti contrattualmente previsti. La valutazione del Responsabile è rimessa al Nucleo di Valutazione dell'Ente capofila, sulla base del sistema di valutazione vigente presso il suddetto Ente; la proposta di valutazione è sottoposta alla Conferenza dei Sindaci

Il Responsabile/Comandante del Servizio di Polizia Locale, avrà il compito di organizzare i servizi presso tutti gli Enti associati. A tal fine si stabilisce una presenza oraria settimanale così suddivisa :

- Comune di San Giorgio Bigarello ore 14
- Comune di Porto Mantovano ore 12
- Comune di Castelbelforte ore 10

Art. 10 – Rapporti finanziari

I costi connessi alla gestione associata (uso congiunto dei mezzi e delle attrezzature) sono ripartiti tra gli Enti associati in base ai criteri individuati dalla Conferenza dei Sindaci, con apposito atto.

Ogni Ente provvederà a retribuire il proprio personale. L'utilizzo di personale di altro Ente sarà effettuato sulla base del principio di compensazione lavorativa e non finanziaria.

La retribuzione del Responsabile/Comandante del Servizio di Polizia Locale, compresa l'indennità di posizione e di risultato, sarà suddivisa tra gli Enti associati come segue:

- Comune di San Giorgio Bigarello 38,89 % (trentotto,89 per cento)
- Comune di Porto Mantovano 33,33 % (trentatre,33 per cento)
- Comune di Castelbelforte 27,78 % (ventisette,78 per cento)

La quota di spesa di competenza di ciascun Ente dovrà essere rimborsata all'Ente di appartenenza del Comandante con cadenza trimestrale posticipata.

Ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, gli Enti convenzionati, indipendentemente dalla quota di spesa di loro competenza, si impegnano, nei limiti delle proprie disponibilità, a cedere spazi affinché ciascun Ente coinvolto rispetti il limite di cui sopra.

L'Ente capofila si rende disponibile, qualora ricorra il caso, ad assorbire una quota dell'indennità di posizione e di risultato, attribuito al Comandante, ai fini del rispetto del richiamato art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017, fino al concorrere dell'onere sostenuto dall'Ente stesso per tale finalità nella precedente configurazione e già conteggiato nel suddetto limite.

Qualora la pesatura della posizione organizzativa dovesse superare il limite di cui al precedente comma, gli Enti convenzionati si impegnano a verificare il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017, nonché eventualmente a rivalutare i criteri economici di riparto.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese raggiunte tra le Amministrazioni ed adottate dagli organi competenti, nonché alle leggi in materia di Polizia locale. In caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci, sentito il Comandante, assume, con proprio provvedimento motivato ogni determinazione interpretativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di San Giorgio Bigarello

Beniamino Morselli _____

Il Sindaco del Comune di Porto Mantovano

Massimo Salvarani _____

Il Sindaco del Comune di Castelbelforte

Massimiliano Gazzani _____